SENTENZA N.

N.      /     , R.G. DIV.



Divorzio su ricorso congiunto

***Con Figli*** *Minori/econom. dip.*

Repubblica Italiana

**In Nome del Popolo Italiano**

**IL TRIBUNALE DI COMO**

SEZIONE PRIMA CIVILE

riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:

      Presidente

      Giudice

      Giudice

ha pronunciato la seguente

**S e n t e n z a**

nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il       , da

1)

nato/a       il

cittadino/a:       Cod. Fisc.

residente in

con l’Avv.

e

2)

nato/a       il

cittadino/a:       Cod. Fisc.

residente in

con l’Avv.

i quali hanno contratto matrimonio con rito       ,

in       , in data       ,

(anno       , atto n.       , reg.       , parte       , serie       )

[ ] separati consensualmente con verbale in data

omologato con decreto del

[ ] separati con sentenza n.       del

(passata in giudicato, v. documenti in atti).

con i seguenti **figli minori/maggiorenni non economicamente indipendenti:**

* nato il
* nato il
* nato il

**Fatto**

I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data       , richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:

Sentite all’udienza fissata per la loro comparizione, le parti confermavano la loro volontà di ottenere pronuncia divorzile alle condizioni sopra riportate. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c

**Diritto**

Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall’udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l’ottenimento della pronuncia di divorzio; al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.

Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all’interesse della prole.

L’ascolto della prole deve valutarsi manifestamente superfluo (art. 337-*octies* cod. civ.), alla luce degli esiti dell’udienza di comparizione delle parti e tenuto conto dei contenuti dell’accordo.

**Per Questi Motivi**

il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,

**Dichiara** *lo scioglimento / la cessazione degli effetti civili*

del matrimonio contratto dai coniugi

in data       , in

con atto *iscritto / trascritto* nei registri dello Stato Civile del Comune di

(anno       , atto n.       , reg.       , parte       , Serie       ),

alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.

Dà atto che le parti hanno rinunciato all’impugnazione della odierna sentenza.

**Manda** alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di       perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge .

Così deciso in COMO, il

 ***Il Presidente***